

**All'art. 8 apportare le seguenti modificazioni:**

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: "entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto", con le seguenti: "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" e al quarto periodo, sostituire le parole: "dal decreto-legge" con le seguenti: "dalla legge".

Al comma 6, sostituire le parole: "12 novembre", con le seguenti: "13 novembre" e dopo la parola: "riconoscendo" inserire le seguenti: "al predetto Ministero".

Al comma 7, sostituire le parole: "della presente legge", con le seguenti: "del presente decreto".

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: "30 marzo 2001", con le seguenti: "30 marzo 2001".

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: "con il Ministro dell'economia", con le seguenti: "con il Ministero dell'economia".

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa, e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38».

al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001» sono aggiunte le seguenti: «e dei datori di lavoro del settore privato», e dopo le parole "è differito al 31 dicembre 2010 " inserire le seguenti "e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi".

**al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative."**

al comma 15, sostituire le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

*dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

"15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103".

**All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:**



al comma 1 le parole: "in godimento nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", e dall'articolo 8, comma 14."

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "del presente decreto i trattamenti", con le seguenti: "del presente decreto; i trattamenti".

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "di cui al comma all'articolo 1", con le seguenti: "di cui all'articolo 1".

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il Ministero della Pubblica Istruzione, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa prevista dalla legge 25 dicembre 2009 n. 191 articolo 2° comma 250, nell'allegato elenco 1, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli USP (Uffici Scolastici Provinciali) e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 Maggio 1999, n. 124 nonché del d.m. 23/7/1999, n. 184 nei compiti degli enti locali.».

Al comma 19, sostituire le parole: "di cui al comma 16", con le seguenti: "di cui al comma 18".

Al comma 22, il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013; Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 21, secondo e terzo periodo.».

al comma 23, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14."

Al comma 26, sostituire le parole: "previsto dal comma 24", con le seguenti: "previsto dal comma 25".

Al comma 27, sostituire le parole: "ai sensi del comma 23", con le seguenti: "ai sensi del comma 25".

al comma 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, sostituire le parole: "decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni" con le seguenti: "citato decreto legislativo n. 165 del 2001".

b) al primo periodo, le parole: «gli enti di ricerca» sono soppresse;